

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI e FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1971

Modifiche della disciplina delle guardie particolari giurate

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale disciplina delle guardie particolari giurate, basata essenzialmente sulle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e relativo regolamento d'esecuzione, corrisponde ad una visione ormai superata delle funzioni e del tipo di servizio da queste svolti ed appalesa lacune tali da rendere indilazionabile l'intervento del legislatore volto al riconoscimento giuridico della categoria, ad una sua autonoma configurazione ed all'attribuzione di una qualifica professionale destinata a perdurare nel tempo indipendentemente dalle vicende del contratto di lavoro.

In tal senso l'istituzione di un elenco delle guardie particolari giurate, riconosciuto dalla legge e affidato alla cura ed al controllo delle competenti Prefetture, appare strumento idoneo, per un verso, a individuare, selezionare e qualificare la categoria; per altro verso, opera nel senso di una maggiore garanzia per i privati cittadini attraverso il controllo dell'autorità pubblica circa la sussistenza e la permanenza negli iscritti delle capacità tecniche e morali ai servizi cui sono preposti; vale, infine, a conferire maggior prestigio alle guardie giurate stesse e a tu-

telarne il rapporto di lavoro, ponendosi tale iscrizione come presupposto necessario per eventuali assunzioni.

È possibile, del resto, rilevare come la stessa funzione di polizia ausiliaria appaia chiaramente attribuita alle guardie particolari giurate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, attraverso l'obbligo, posto dall'articolo 139 del testo unico stesso, di aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria; attraverso la facoltà riconosciuta al questore di impartire ordini ed aggiungere per l'esecuzione del servizio tutti quegli obblighi che ritenga opportuni nel pubblico interesse (articolo 3 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 952); nonchè attraverso il riconoscimento allo stesso questore della vigilanza diretta del loro servizio (articolo 1, regio decreto-legge da ultimo citato) e di un vasto potere disciplinare comprendente la facoltà di sanzionare l'immediata sospensione dall'esercizio delle funzioni e il ritiro delle armi (articolo 4, regio decreto-legge da ultimo citato).

Tale funzione ausiliaria delle forze di polizia, resa ancor più evidente dalla realtà

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quotidiana soprattutto in occasione dei servizi di perlustrazione ed interventi notturni, legittima la diversa rilevanza giuridica che alla categoria si vuole attribuire mediante l'istituzione dell'elenco e giustifica, per altro verso, il riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria necessariamente estesa a quelle guardie che, per essere impegnate in servizi di scorta valori e di difesa e vigilanza a istituti di credito, operano visibilmente nell'interesse della pubblica oltrechè della privata utilità ed a tutela dei

cittadini che frequentano tali istituti nonchè dei lavoratori che in essi prestano servizio.

Anche a tal fine non si è mancato di predisporre le opportune cautele, perchè di tale condizione potessero avvantaggiarsi anche le guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza privata e sempre con l'intento di responsabilizzare ulteriormente l'intera categoria, ponendola in condizione di operare con migliore efficacia e con maggiori garanzie nell'interesse della collettività.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito presso ogni Prefettura l'elenco delle guardie particolari giurate residenti nella provincia.

Art. 2.

L'iscrizione nell'elenco è concessa a richiesta degli interessati con decreto del prefetto ed ha durata illimitata, fatte salve le cause di sospensione e di cancellazione.

L'iscrizione vincola la guardia giurata a non esercitare alcuna altra professione incompatibile con la propria.

Per l'iscrizione nell'elenco è richiesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.

La sospensione e la cancellazione dall'elenco sono disposte, con motivato decreto, per violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, nonchè del secondo comma del precedente articolo 1.

Art. 4.

E prevista, a cura della Prefettura, la revisione annuale dell'elenco.

Art. 5.

Gli istituti di vigilanza, gli enti pubblici e privati ed i singoli cittadini non possono assumere, per la vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari, guardie giurate che non siano iscritte nell'elenco.

Art. 6.

Le guardie particolari giurate, qualora provvedano ad espletare servizi su richiesta delle autorità di cui all'articolo 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, sono agenti di polizia giudiziaria.

Sono altresì agenti di polizia giudiziaria le guardie particolari giurate, dipendenti da enti pubblici o dagli istituti di vigilanza privata di cui all'articolo seguente, allorchè sono adibite, in uniforme o con distintivo, a servizi di perlustrazione notturna o a servizi di scorta-valori ovvero a servizi di vigilanza a istituti di credito.

Art. 7.

Agli effetti del precedente articolo 6, gli istituti di vigilanza privata disciplinati dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, su loro richiesta e previo accertamento della idoneità allo svolgimento dei relativi servizi di vigilanza, sono iscritti, all'inizio dell'anno, in apposito elenco a cura della competente Questura.

L'elenco è approvato con decreto del prefetto e pubblicato sul foglio annunci legali della provincia.

Avverso l'iscrizione nell'elenco qualsiasi cittadino della provincia può proporre ri-

corso al Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge, sono iscritti di diritto nell'elenco tutti coloro che sono in possesso del decreto prefettizio di cui all'articolo 250 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 9.

La iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal n. 204 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.